

## *Le libertà inviolabili del disabile*

In via del tutto preliminare, vista la confusione esistente sia in dottrina<sup>1</sup> che in giurisprudenza<sup>2</sup>, sembra necessario richiamare la distinzione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa fra menomazione<sup>3</sup>, disabilità<sup>4</sup> e *handicap*<sup>5</sup>, specificando che ognuno di questi tre termini è onnicomprensivo di tutti gli altri quali invalido civile, di guerra, per servizio ecc., e aggiungendo che nel presente scritto si preferisce (conformemente all'ONU<sup>6</sup>) il termine "disabile" perché il suo significato pare meno relativo di quello degli altri due.

In Italia mancano cifre attendibili sulla consistenza numerica dei disabili. Tuttavia, se consideriamo indagini fatte altrove, è possibile sostenere che le persone con menomazioni fisiche significative ammontano ad alcuni punti percentuali (5%?) dell'intera popolazione.

Se, in base al supremo principio di eguaglianza «senza distinzione di condizioni personali e sociali», stabilito dal comma 1 articolo 3 della Costituzione, e al valore sostanziale ad esso attribuito dal successivo co. 2, chi ha delle menomazioni

\* Presidente della Commissione "Vita indipendente" dell'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici.

<sup>1</sup> U.M. Colombo e E.M. Colombo, *Handicappati*, in "Nuoviss. Dig. it.", Appendice, Vol. III, Torino, UTET, 1982, 1176.

<sup>2</sup> Ordinanza del 28 novembre 1984 del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, sezione di Roma, iscritta al n. 197 del registro delle ordinanze del 1986 e pubblicata sul n. 21 della prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1986 con le osservazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 215 del 3 giugno 1987 pubblicata sul n. 25 della prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1987 e il mio commento in *Servizi per le libertà: diritto assoluto o interesse diffuso?*, in «Giur. cost.», 1987, parte I, (6), 1630.

<sup>3</sup> Organizzazione Mondiale della Sanità, *Classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli svantaggi esistenziali*, Edizione italiana a cura del «Centro Lombardo per l'Educazione Sanitaria», Milano, 17: «Nell'ambito delle evenienze inerenti alla salute è menomazione qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica.»

<sup>4</sup> Idem, 18: «Nell'ambito delle evenienze inerenti alla salute si intende per disabilità qualsiasi limitazione o perdite (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano.»

<sup>5</sup> Idem, 19: «L'handicap è la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o a una disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, sesso e fattori socio-culturali.»

<sup>6</sup> *Declaration on the Rights of the Disabled Persons*, Resolution 3447 - XXX - 09 December 1975, in particolare il punto 1.

potesse realmente vivere come gli altri, dall'appena menzionata cifra scaturirebbe, ad esempio, che in un cinema affollato dovremmo incontrare alcune persone in carrozzina e diverse decine di altri disabili, in uno stadio pieno come un uovo ci dovrebbero essere almeno qualche migliaio di queste persone, mediamente quasi in ogni condominio ce ne dovrebbe abitare almeno una.

Va notato che in questi ultimi anni in Italia la *social attitude* verso i disabili è in evidente evoluzione<sup>7</sup>. Tuttavia, a differenza di altri paesi occidentali, dove pure il razzismo è più diffuso che nel nostro e si è ben lontani dal realizzare l'eguaglianza sostanziale fra i cittadini, qui da noi è ancora raro incontrare nei luoghi pubblici persone in carrozzina, e non molto diversamente stanno le cose per quanto riguarda individui con altre minorazioni pur sempre significative.

E questo nonostante che nei vari organismi internazionali alla non segregazione dei disabili venga data una certa importanza, tanto che, ad esempio, l'ONU, appena terminato l'Anno Internazionale delle Persone Disabili, ha subito proclamato il Decennio dedicato a loro dal 1983 al 1992. Con in più la constatazione che l'Italia, almeno sotto il profilo finanziario, non se ne sta per niente a guardare, tanto da essere uno dei paesi che, fra assistenza pubblica e privata, spende percentualmente di più in questo campo.

La peculiarità nostrana è costituita dalle ingentissime risorse destinate agli istituti, a proposito dei quali la CEE sostiene che «ospitarli in permanenza in detti centri è superfluo, costoso e controproducente per la grande maggioranza dei disabili fisici e mentali molto gravi»<sup>8</sup>. E questo acquista rilievo ancora maggiore se consideriamo che secondo la Corte costituzionale<sup>9</sup> «il pieno sviluppo della persona umana», tutelato dal co. 2 art. 3 della Costituzione e impossibile negli istituti, è un diritto inviolabile.

Per di più ogni cittadino è libero di vivere dove e come vuole, è lui solo (al massimo con il coniuge) a decidere (compatibilmente con gli impegni) il tipo di vita da condurre, gli orari delle proprie attività, i cibi di cui nutrirsi ecc. Il disabile internato (in istituto) deve invece rispettare regole stabilite da altri, deve alzarsi, mangiare, coricarsi ecc. ad orari non stabiliti da lui, non può uscire quando vuole, non può incontrare le persone che preferisce e dove e quando lo desidera, e così via.

Tutto questo significa limitare fortemente (in genere per tutta la vita e senza processo) la libertà personale riducendo l'handicappato ad una condizione quasi simile a quella del carcerato. Inoltre vuol dire violare il principio di eguaglianza, dato appunto il livello di libertà assai inferiore assicurato ai disabili internati (rispetto a quello goduto dai cittadini normodotati).

Ulteriore violazione di questo principio si ha per il fatto che il cittadino normodotato gode di un domicilio inviolabile, tutelato dal co. 1 art. 14 della

<sup>7</sup> Su questo interessante fenomeno pare influiscano in misura determinante due fattori. Da un lato, il fatto che sia sempre meno raro incontrare e conoscere i disabili nella vita quotidiana contribuisce notevolmente al miglioramento dell'atteggiamento nei loro confronti. Dall'altro, se è esatta la tesi di G. Cloerkers, *Are prejudices against disabled persons determined by personality characteristics?*, «International Journal of Rehabilitation Research», 1981, 4 (1), 35, secondo cui il nucleo dei pregiudizi verso i disabili è dato dall'interconnessione fra autoritarismo, etnocentrismo e dogmatismo, ne consegue che un ridimensionamento di queste caratteristiche ha indubbiamente migliorato l'atteggiamento verso chi ha diversità psico-fisiche.

<sup>8</sup> Comunità Economica Europea, *Documento del Comitato Economico e Sociale*, "Puntopiù", luglio-agosto 1982, 55.

<sup>9</sup> Sentenza n. 215 cit.

Costituzione, un ambiente cioè che organizza e arreda come desidera, dove può lasciare le cose a cui tiene maggiormente senza il timore che altri vi si intromettano e dove può incontrare chi, quanto e come vuole, un luogo dove trovare un seppur parziale rifugio quando lo desidera per qualsiasi motivo. Al disabile internato tutto questo viene negato.

Di solito perfino le camere sono a più letti, ma, anche nei rarissimi casi in cui ciò non accade, l'arredamento è dell'istituto, i dipendenti di questo possono accedervi liberamente (sul punto è interessante notare che questa grave violazione avviene nei troppo apprezzati «appartamenti con servizi» svedesi<sup>10</sup>, mentre è vietata nelle istituzioni ghezzanti dell'Olanda<sup>11</sup>, si può venir estromessi per il semplice fatto di non rispettare le regole di vita stabilite dalla direzione, ecc.

Negli istituti si verificano insomma violazioni di libertà talmente fondamentali che il pensarci seriamente non può lasciare indifferente chi abbia un minimo di rispetto per l'essere umano essendo essenzialmente «il senso profondo e religioso della libertà»<sup>12</sup> per cui gli interventi sociali sono necessari allo sviluppo delle libertà individuali<sup>13</sup> e quindi i diritti sociali sono diritti di libertà<sup>14</sup>. Dal venir meno della possibilità di godere di queste libertà viene pure intaccato il diritto inviolabile all'integrazione sociale garantito, secondo dottrina<sup>15</sup> e giurisprudenza<sup>16</sup> concordi, dall'art. 2 della Costituzione con la dizione «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Il che è tanto più grave in quanto sui disabili confluiscono i valori fondamentali della Costituzione<sup>17</sup> e non è lecito subordinare le esigenze di socializzazione a presunti interessi della collettività<sup>18</sup>.

E si tratterebbe di considerazioni meramente speculative se l'unica possibile alternativa a queste violazioni fosse abbandonare i disabili a se stessi. Il fatto è che in altri paesi esistono numerose esperienze in cui perlomeno la violazione di certi diritti fondamentali non è palese come qui da noi: basti pensare alla Svezia<sup>19</sup>, alla Gran Bretagna<sup>20</sup>, all'Olanda<sup>21</sup>, agli Stati Uniti<sup>22</sup>. Con in più la considerazione che non è fondata la distinzione avanzata in dottrina fra handicappati recuperabili e non recuperabili<sup>23</sup>, sia in quanto non esistono handicappati radicalmente irrecupe-

<sup>10</sup> A. D. Ratzka, *Independent living and attendant care in Sweden: a consumer perspective*, World Rehabilitation Fund, New York, Spring 1986, 51.

<sup>11</sup> G. Dejong, *Independent living and disability policy in The Netherlands: three models of residential care and independent living*, World Rehabilitation Fund, New York, 1984, 44.

<sup>12</sup> P. Calamandrei, *L'avvenire dei diritti di libertà*, in (Prefazione a) F. Ruffini, *Diritti di libertà*, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1975 (ristampa anastatica della seconda edizione), IX.

<sup>13</sup> Idem, XXX.

<sup>14</sup> Idem, XXXVII-XXXVIII.

<sup>15</sup> S. Rodotà, in AA.VV., *Prevenzione degli handicaps e diritti civili degli handicappati* (Atti del I congresso scientifico internazionale), Roma, 1978, 479.

<sup>16</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 215 cit.

<sup>17</sup> Idem.

<sup>18</sup> Idem.

<sup>19</sup> The Swedish Institute for the Handicapped, *Housing with day and night service for the severely disabled*, Bromma, 1982, passim e A. D. Ratzka, op. cit., passim.

<sup>20</sup> Ann Shearer, *Living Independently*, Centre on Environment for the Handicapped e King Edward's Fund, London, 1982 e i servizi sul *Living Independently* pubblicati sui numeri del 1988 di «Disability Now», the Spastics Society, London.

<sup>21</sup> G. Dejong, op. cit., passim.

<sup>22</sup> R. Lifchez, B. Winslow, *Design for Independent Living*, London, The Architectural Press Ltd., 1979, passim.

<sup>23</sup> U.M. Colombo e E.M. Colombo, op. cit., 1176.

rabili<sup>24</sup> e sia perché il problema è gestire la propria vita il più possibile da se stessi<sup>25</sup> badando alla dignità esistente indistintamente in ogni essere umano<sup>26</sup>. A tutto questo va poi aggiunto che secondo autorevoli studi la non istituzionalizzazione dei disabili dal lato finanziario costa assai meno del suo contrario<sup>27</sup> tanto che l'ONU raccomanda ai paesi in via di sviluppo di integrare socialmente queste persone pure per ragioni finanziarie<sup>28</sup>.

Di conseguenza il diritto dei disabili a vivere in un'abitazione propria è davvero sacrosanto, come del resto afferma l'ONU<sup>29</sup> e pure perché non si possono subordinare i diritti (degli handicappati) alle preferenze della maggioranza<sup>30</sup>.

In Italia invece per evitabilissimi internamenti di disabili e anziani vengono spese cifre enormi, mentre chi vuol vivere in casa propria viene abbandonato in tante di quelle difficoltà al punto da non poter consumare abitualmente pasti completi. Il che è senza dubbio l'opposto dell'effettiva tutela dei diritti inviolabili enunciati dalla Costituzione. Quest'ultima per i disabili, anche non internati, viene tenuta in ben scarsa considerazione per un'altra duplice ragione.

In primo luogo il fatto è che la vita delle persone normodotate è il risultato del combinarsi di una serie di fattori, mentre le condizioni d'esistenza dei disabili internati dipendono quasi esclusivamente da quelle poche persone che dirigono l'istituto. È perciò assai più facile convincere i ricoverati che è opportuno comportarsi in un certo modo, aderire a determinate idee, incontrare talune persone invece di altre, accedere a determinata informazione anziché ad altra, ecc.

In secondo luogo, a parte la non risolutiva indennità di accompagnamento<sup>31</sup>, tutti gli altri provvedimenti indispensabili ad evitare l'internamento dei disabili vengono dalle regioni ordinarie interamente rimessi alla discrezionalità degli amministratori degli enti locali. Questo significa che dette leggi regionali sono disposte in maniera tale che i disabili non ricoverati possono usufruire delle prestazioni assistenziali loro indispensabili per alzarsi dal letto, mangiare ecc. solo se l'assessore comunale, o i membri del comitato di gestione dell'Usl, decidono in tal senso<sup>32</sup>, senza nemmeno alcuna sostanziale possibilità di ricorso esistente invece in molti paesi civili<sup>33</sup>. E quindi i minorati fisici, pur rimanendo nella propria abitazione, possono essere facilmente "convinti" a dare il proprio consenso a un determinato partito. In altre parole il non tutelare dette esigenze attraverso precisi diritti, in presenza di violazione dei quali è possibile ricorrere al giudice ordinario, oltre a contrastare con un importante principio enunciato dall'ONU<sup>34</sup>, pone il disabile in stato di soggezione, condizionando, e quindi limitando notevolmente, le sue libertà fondamentali.

<sup>24</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 215 cit.

<sup>25</sup> R. Lifchez, B. Winslow, op. cit., passim.

<sup>26</sup> ONU, *Declaration* cit., punto 3.

<sup>27</sup> S. Hammerman, S. Maikowski, *The economics of disabilities: international perspectives*, «International Journal of Rehabilitation Research», Vol. 5, No. 2, 151 ss.

<sup>28</sup> ONU, *Integration of Disabled Persons into Community Life*, New York, 1981, 6.

<sup>29</sup> ONU, *Declaration* cit., punti da 5 a 9.

<sup>30</sup> R. Dworkin, *I diritti presi sul serio*, Bologna, il Mulino, 1982, 287-290 e 438.

<sup>31</sup> Legge 11 febbraio 1980 n. 18 e successive modificazioni e integrazioni.

<sup>32</sup> U.M. Colombo e E.M. Colombo, op. cit., 1179.

<sup>33</sup> AA.VV., *Social security disability programs: an international perspective*, New York, Rehabilitation International e World Rehabilitation Fund, 1987, 32-4.

<sup>34</sup> *Declaration* cit., punto 11.

Ovvero con questi metodi assistenziali il disabile, fra l'altro, non può sentirsi libero di manifestare il proprio pensiero, di riunirsi e di associarsi con chi, e se, vuole, di esercitare la libertà di religione. Oltretutto una tutela, anche molto limitata, di queste libertà fondamentali di per sé non comporterebbe alcun onere aggiuntivo dato che potrebbero benissimo essere erogate le stesse attuali esigue prestazioni stabilendo però dei precisi diritti per i destinatari. Ed è assai significativo rilevare che i legislatori regionali dovrebbero imparare molto da quello statale, il quale, nel provvedere, in misura a dir poco insufficiente, alle esigenze dei disabili, riconosce spesso dei diritti soggettivi. Inoltre il negare quest'ultima veste alle prestazioni in esame, in primo luogo costringe il disabile a chiedere periodicamente il rinnovo del sussidio con la ricorrente paura di vederselo negare, risolvendosi dunque in un'insicurezza di vita ben difficile da sopportare e certamente incompatibile con la tutela riservata dalla Costituzione all'assistenza e alle libertà inviolabili. In secondo luogo favorisce notevolmente la diffusa prassi di scaricare sulle famiglie i casi più impegnativi, mentre è preciso dovere della Repubblica farsi carico di chi necessita di più assistenza<sup>35</sup>. Notevoli limiti esistono pure nei numerosissimi casi in cui il volontariato viene incaricato di provvedere alle esigenze assistenziali fondamentali, quali cucinare, fare la spesa, ecc.: infatti il disabile può far valere giuridicamente i propri interessi qualora l'ente pubblico non esegua quanto deliberato, mentre non ha alcun strumento giuridico per tutelare le esigenze primarie della propria vita nei confronti del volontariato che venga eventualmente meno agli impegni presi.

Altro punto è che l'essere costretti a dipendere in maniera rilevante dalle prestazioni personali di altri in ogni caso viola il principio di uguaglianza in quanto rende comunque necessario convivere con taluni limiti inesistenti per i cittadini normodotati (ad esempio ben raramente un disabile potrà trovare chi l'aiuta qualora desideri o necessiti di coricarsi alle due di notte) e comprimere o rinunciare ad altre importanti esigenze personali (quali soffermarsi a lungo davanti ad una vetrina, uscire ad un'ora insolita, rivedere più volte un proprio scritto, assistere ad uno spettacolo molto particolare ecc.). Anche qui non vi sarebbe nient'altro da osservare se oggi non vi fossero moltissimi ausili tecnici in grado di ridurre notevolmente la dipendenza dal prossimo ad un costo solo a prima vista cospicuo<sup>36</sup>.

E allora, trattandosi di diritti inviolabili e del supremo principio di eguaglianza, non è ammissibile impedire a qualcuno di manifestare il proprio pensiero (e quindi di accedere all'istruzione, all'informazione e alla cultura) solo per non spendere alcuni milioni per l'apparecchio necessario a ciò, oppure per questo stesso motivo negare a un disabile una carrozzina elettrica privandolo di una seppur minima libertà di circolazione o rifiutargli un sistema elettronico di controllo dell'ambiente indispensabile per rimanere nel proprio domicilio inviolabile, ecc.

Infatti il costituente nel tutelare taluni diritti come inviolabili ha voluto certamente sottrarli alla libera disponibilità del legislatore ordinario<sup>37</sup>. Al contrario l'importo (oltre il quale non è possibile far valere i diritti o comunque le proprie

<sup>35</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 215 cit.

<sup>36</sup> Canadian Council for the Disabled, *Independence through Environmental Control System*, Toronto, 1980, passim.

<sup>37</sup> P. Grossi, *Inviolabilità dei diritti*, in «Enc. dir.», Milano, Giuffrè, vol. XXII, 1974, 712 ss.

esigenze nei confronti della pubblica amministrazione) dei vari capitoli del bilancio statale, regionale o degli enti locali è deciso rispettivamente dal Parlamento con procedura ordinaria, dal Consiglio regionale, provinciale o comunale. Di conseguenza, oltre a non esservi sottrazione al legislatore ordinario, vi è perfino subordinazione alle decisioni degli amministratori degli enti locali nel caso in cui le prestazioni indispensabili per poter godere di detti diritti dipendono dai fondi stanziati a tal fine nel bilancio statale, regionale o degli enti locali. E quindi, se da un lato è ancor più aberrante la decisione di non poche regioni di imputare molti ausili al c.d. «fondo sociale» (ove la discrezionalità è quasi assoluta), dall'altra pare condivisibile la seppur poco sviluppata dottrina secondo cui la tradizionale figura del diritto soggettivo è insufficiente a tutelare i diritti della personalità di cui all'art. 2 della Costituzione<sup>38</sup>.

Per di più, oltre a tali rilevanti motivazioni giuridiche, anche nell'ipotesi in cui la tutela delle libertà inviolabili dei disabili comporti esborsi finanziari superiori a quelli necessari per l'internamento di queste persone, l'insufficienza dei mezzi a disposizione non può essere fatta valere pure perchè oggi per salvaguardare precisi interessi privati vengono sperperate enormi disponibilità finanziarie pubbliche<sup>39</sup>, tanto che l'uso di queste per l'effettiva tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comporterebbe indubbiamente ben maggiori vantaggi per la collettività<sup>40</sup>.

Sotto un altro profilo è possibile trovare conferma del fatto che non si tratta di insufficienza di risorse finanziarie, bensì di altri inammissibili interessi, intorno ai quali risulta facile coagulare il consenso delle forze politiche. La questione è che la tutela che l'u.c. dell'art. 38 della Costituzione riserva all'assistenza privata, e la sentenza della Corte costituzionale<sup>41</sup>, che di fatto ha posto notevoli ostacoli allo scioglimento delle II.PP.AA.BB., non impediscono di far sì che tali enormi patrimoni non vengano utilizzati per segregare i disabili. Questo perchè in ogni caso (cioè neppure da parte di chi presta assistenza privata) non è ammissibile incidere sui diritti inviolabili dell'uomo, e quindi la Repubblica non solo può, ma deve stabilire direttive e porre limiti in materia.

In particolare nulla vieterebbe, ad esempio, di stabilire per legge che gli istituti privati e le II.PP.AA.BB. devono comunque garantire ad ogni ricoverato un ambiente inviolabile, la possibilità di uscire e rientrare a qualsiasi ora, di ricevere liberamente chiunque, ecc. Si tratterebbe di interventi che, pur senza alcun onere per la finanza pubblica, potrebbero cambiare in maniera significativa le condizioni di vita di molti disabili<sup>42</sup>. Che lo stato non abbia stabilito per legge interventi significativi in materia non suscita certo meraviglia, ma va indubbiamente notato che le regioni ordinarie (senza alcuna diversità fra le varie maggioranze) non hanno sinora inteso differenziarsene in maniera significativa.

A rendere ancora più difficile le condizioni d'esistenza ci sono i numerosi ostacoli che i disabili incontrano per muoversi nella società. Basti pensare agli

<sup>38</sup> A. Barbera, *Art. 2*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali*, Bologna - Roma, Zanichelli - Il foro italiano, 1975, 80 e D. Messinetti, *Personalità (diritti della)*, in «Enc. dir.», Milano, Giuffrè, vol. XXXIII, 1983, 372.

<sup>39</sup> J. O'Connor, *La crisi fiscale dello Stato*, Torino, Einaudi, 1977, passim.

<sup>40</sup> ONU, *Declaration* cit., punto 8.

<sup>41</sup> Sentenza n. 174 del 17/7/1981.

<sup>42</sup> ONU, *Declaration* cit., punto 9.

sforzi resisi necessari per far sì che nella recente legge c.d. sulla «patente europea» non venissero riproposti i tradizionali pregiudizi contro i guidatori disabili, al difficile accesso agli autobus, ai taxi impossibili per chi è in carrozzina, ai treni per salire agevolmente sui quali è necessario essere degli atleti, agli edifici (pure pubblici) che continuano ad essere costruiti con molte barriere architettoniche<sup>43</sup>. Ai disabili viene insomma negata in larga misura la possibilità di godere dell'essenziale libertà di circolazione che l'art. 16 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini, e questo mentre si potrebbe agevolmente evitare tale privazione.

In proposito, poiché costruire senza barriere è estremamente ragionevole<sup>44</sup>, mentre è facile dimostrare che il non farlo impedisce a non pochi cittadini di godere di numerose libertà qualificate dalla Costituzione come inviolabili, vi è tutela, oltre che della normativa ordinaria vigente, anche del supremo principio di eguaglianza di cui al co. 1 art. 3 della Costituzione, cioè a dire che costruire con le barriere viola l'eguaglianza fra i cittadini. Inoltre, dal ricondurre tutte le menzionate libertà al concetto di inviolabilità sancito nell'art. 2 della Costituzione, consegue che pure i privati devono fare tutto quanto è possibile per eliminare le barriere architettoniche quando costruiscono un edificio per abitazioni o uffici, un albergo, un teatro, ecc. In altre parole, poiché costruire senza barriere è semplicissimo, il non farlo equivale a mettere la scritta «vietato l'ingresso ai disabili», il che è evidentemente inammissibile.

Concludendo, in primo luogo pare doversi ribadire<sup>45</sup> che in Italia, a proposito dei disabili, vengono violati i diritti dell'uomo non troppo diversamente da ciò che si dice accada nei paesi dell'Est europeo. Questo perché da un lato, prima ancora di costruire qualcosa (servizi, ecc.), si tratta assai più semplicemente di non discriminare nell'attività quotidiana, mentre dall'altro, ben prima del miglioramento della c.d. «qualità della vita», si tratta di consentire il godimento di libertà inviolabili.

In secondo luogo è condivisibile il tentativo di definire talune esigenze dei disabili come *human rights*<sup>46</sup>, ma al tempo stesso pare insufficiente in quanto spesso per chi ha difficoltà psico-fisiche è essenziale che la collettività crei pure adeguati servizi: è dunque più precisa (dato che l'*human right* non richiede necessariamente l'intervento attivo dello stato) la concezione positiva delle libertà di cui i *benefit rights*<sup>47</sup> sembrano essere una visione riduttiva. ■

<sup>43</sup> P. Cosulich, A. Ornati, *Progettare senza barriere*, Milano, Pirola editore, 1980, 14: «Barriere architettoniche: termine nato in Inghilterra (*architectural barriers*) e vuole indicare tutti gli ostacoli o impedimenti di natura fisica che negano o limitano la possibilità di movimento di una persona affetta da minorazione fisica sia all'interno che all'esterno di ogni genere di costruzione».

<sup>44</sup> Infatti costruire senza barriere architettoniche, mentre va a vantaggio di una fascia di popolazione superiore ad alcuni punti percentuali, costa intorno all'1% in più del non farlo. A quest'ultimo proposito, fra molti, si veda P. Cosulich, *Elementi di progettazione accessibile nelle strutture alberghiere, turistiche e sportive*, in AA.VV., *Handicap e vacanze*, Belluno, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, 1988, 22 ss.

<sup>45</sup> Come ebbi già modo di sostenere il 29 gennaio 1987 a Brussel durante un'audizione di esperti da parte della Commissione Trasporti del Parlamento europeo.

<sup>46</sup> *Towards Mibility as a Human Right*, Fifth International Conference on Mobility and Trasport for Elderly and Disabled People, Stockholm, 21-24 May 1989.

<sup>47</sup> G. Dejong, *Independent living: from social movement to analitic paradigm*, «Arch. Phys. Med. Rehabil.», Vol. 60, October 1979, 438.

